

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.LGS 231/2001

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO



Approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.a.
il 17/07/2020 e revisionato il 12/03/2025

Governance e responsabilità

Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.A. e il suo monitoraggio è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV), che verifica la corretta applicazione e propone eventuali aggiornamenti. Tutti i dipendenti, collaboratori e partner sono tenuti al rispetto delle regole in esso contenute.

Meccanismo di riesame

Il Modello viene aggiornato periodicamente per recepire modifiche normative, organizzative e per rafforzare i presidi di controllo. Ogni revisione è approvata dal CdA su proposta dell'OdV.

Ambito di applicazione

Il documento si applica a tutte le società del Gruppo DPV e ai soggetti che operano per conto dell'azienda, in Italia e all'estero.

Angelo Pirrello
CEO & President DPV

Nicola Augello
CFO Representative DPV

DPV S.p.a.

Sede legale: Viale della Rimembranza 2 – 10064 Pinerolo (TO)

Sedi operative: Via Treviso 12 – 10144 Torino | Tel. 011.4813111 | Fax 011.4813133

Via Antonio Meucci 3 – 20006 Pregnana Milanese (MI) | Tel. 02.3281474 – 02.48012600 | Fax 02.3288543

P. IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione all'Ufficio delle Imprese di Torino: 06332200010

Capitale Sociale € 2.000.000 i. v. | amministrazione.dpv@pec.it | www.dpv.it

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

Art. 25-octies D.lgs. 231/2001

Sommario

Art. 648 - Ricettazione

Art. 648-bis - Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio

Art. 648 - Ricettazione.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Presupposto del reato è che altri abbiano commesso un qualsiasi delitto, che quindi non deve essere necessariamente contro il patrimonio. Non ne è indispensabile l'accertamento giudiziale, purché si deduca con certezza in base a prove logiche.

Dal 3° comma emerge che la ricettazione si configura pure se l'autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una condizione di procedibilità.

Per quanto riguarda il soggetto attivo, l'incipit della norma esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui i beni provengono.

Dunque chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la successiva condotta di ricezione rileva come mero post factum non punibile.

L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi, l'energia o programmi di know how, mentre si divide riguardo gli immobili. Infine, riguardo ai rapporti con le figure concorrenti, si può tendenzialmente affermare che la ricettazione è destinata a lasciare spazio alle previsioni che incriminano specificamente la ricezione di un determinato bene di origine illecita. Ad esempio, in applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., gli artt. 453, n. 3/4 e 455 c.p., che sanzionano chi acquista, riceve o detiene monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, sono destinati a prevalere sull'art. 648 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-bis - Riciclaggio.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Anche ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio è necessario che sia in precedenza consumata altra fattispecie criminale. Più precisamente, affinché vi sia un provento illecito da riciclare – sia esso denaro o altro bene o utilità – è imprescindibile il fatto che un reato, per l'appunto presupposto sia stato commesso.

Il riciclaggio consiste, quindi, nelle attività volte a dissimulare l'origine illecita dei proventi criminali ed a creare l'apparenza che la loro origine sia lecita.

Si è intesa l'espressione «beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo» come qualsiasi forma di accrescimento patrimoniale attuale o potenziale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Chi impiega denaro “sporco”, cioè di provenienza delittuosa, direttamente in un'attività economica o finanziaria, così ripulendolo, risponde non del reato di riciclaggio, ma di quello punito dall'art. 648-ter c.p. appunto «Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita».

In quest'ultimo, infatti, è “assorbita” la precedente attività di sostituzione o di ricezione. Invece, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro o altre unità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del solo reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) con esclusione del 648-ter c.p.

I reati di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p. prevalgano solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde d'impiego, mentre si applica solo il delitto di cui all'art. 648 ter nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio.

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648- bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona , cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di autoriciclaggio, peraltro, prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati «alla mera utilizzazione o al godimento personale».

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Principi di comportamento
per la prevenzione dei reati di

ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio

Nei casi in cui la Società si trovasse a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, viene seguita la seguente procedura.

Qualora sorgano dei dubbi in merito alla possibilità che le operazioni possano determinare la commissione dei reati individuati nella presente parte speciale, il soggetto dovrà sospendere l'operazione ed informare tempestivamente il suo superiore gerarchico per valutare le azioni da intraprendere.

Costituiscono esempi di operazioni sospette:

- l'acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- la proposta di pagamento in contanti al di sopra dei limiti di legge.

Sul compimento dell'operazione dovrà essere data informativa all'OdV tramite la compilazione dei flussi informativi predisposti o della scheda di evidenza.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal soggetto che la compie un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa

b) i soggetti coinvolti nell'operazione

c) il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa

d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati relativi a riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, utili o beni di provenienza illecita

e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale

f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati di cui agli artt. 648, 648 bis e ter c.p.

g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento

dell'operazione. In particolare:

- motivazione dell'operazione e interesse alla stessa

- passaggi significativi dell'operazione
- garanzie rilasciate
- richiesta del finanziamento
- ricevimento delle somme
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute
- conclusione dell'operazione

h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate

i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione

j) l'indicazione di eventuali partners individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partners, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate

k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partners, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge

l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza
2. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

L'OdV può autorizzare la compilazione di schede di evidenza cumulative, ad esempio con cadenza mensile, nel caso di partecipazione di Ente a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.